

**BARI PALAZZO DI GIUSTIZIA, 20 DICEMBRE 2002- INCONTRO DI STUDIO <<Legge “Pinto”: conflitto tra Cassazione e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo>>. Il principio di sussidiarietà nel sistema giuridico del Consiglio d’Europa.**

**avv. Maurizio de Stefano**

Lo Stato italiano è membro del Consiglio d’Europa, fin dalla sua fondazione a Londra nell’anno 1949. A questo organismo sopranazionale, costituito ancor prima delle Comunità Europee (attuale Unione Europea), hanno aderito -fino all’anno 2002- ben quarantaquattro Stati europei<sup>1</sup>, quindici dei quali sono anche contestualmente membri dell’Unione Europea.

Tutti i nuovi Stati “candidati” all’ingresso nell’Unione Europea, sono già da tempo membri del Consiglio d’Europa, come ad esempio la Turchia, e proprio per la Turchia permangono alcuni ostacoli al suo ingresso nell’Unione Europea, anche in considerazione delle sue persistenti e reiterate violazioni dei diritti umani accertate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, di Strasburgo.

Infatti, l’unico requisito per l’ammissione di uno Stato nell’Unione Europea è quello del rispetto dei diritti umani<sup>2</sup>, come pure per gli Stati già membri è prevista la sanzione della sospensione di alcune facoltà (diritto di voto nelle istituzioni comunitarie), in caso di persistenti, reiterate e gravi violazioni<sup>3</sup>.

.....

---

<sup>1</sup> I confini geografici del Consiglio d’Europa, spaziano dal Portogallo alla Russia: Albania, Austria, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Federazione di Russia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, E.R.Y. di Macedonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

<sup>2</sup> Trattato sull’Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, come modificato dal Trattato firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, vedi l’articolo 49 (ex articolo O) del testo consolidato: <<Ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell’articolo 6, paragrafo 1 può domandare di diventare membro dell’Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all’unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Omissis>>.

Trattato sull’Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, come modificato dal Trattato firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, vedi l’articolo 6 (ex articolo F) del testo consolidato: paragrafo 1 <<L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri>>. paragrafo 2 <<L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali di diritto comunitario>>.

<sup>3</sup> Trattato sull’Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, come modificato dal Trattato firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, vedi l’articolo 7 (ex articolo F.1) del testo consolidato <<1. Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando, all’unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni. 2. Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell’agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare

Anche il Consiglio d'Europa prevede l'espulsione di uno Stato in considerazione delle sue persistenti e reiterate violazioni dei diritti umani, siccome accertate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>4</sup>.

Può trarsi una prima considerazione: la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 novembre 1950, costituisce un coacervo di "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"<sup>5</sup> fino all'anno 2002 da ben quarantaquattro Stati europei che si sono obbligati a garantirne il rispetto nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, a vantaggio di tutte le persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione.

L'obbligo dei singoli Stati non si limita al riconoscimento pieno ed incondizionato delle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ma si integra con il riconoscimento della facoltà per coloro che si proclamano vittime di ricorrere direttamente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'accertamento di eventuali violazioni, che i giudici nazionali non abbiano saputo ravvisare nell'applicazione del diritto interno. In caso di eventuale sentenza di accertamento della violazione, da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, lo Stato è obbligato non solo ad adottare le misure individuali (di regola il pagamento di un'equa riparazione a favore della vittima), ma anche a predisporre le riforme di carattere generale (anche legislative) per evitare il reiterarsi della stessa violazione nei confronti di altre persone.

L'obbligo dei singoli Stati si completa con la previsione dell'articolo 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che impone all'ordinamento interno di offrire alla potenziale vittima un ricorso effettivo quanto alla pretesa violazione, davanti ad un giudice nazionale, prima che la vittima debba adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di Strasburgo.

Nell'ipotesi in cui sussista, come di regola negli ordinamenti più avanzati, ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, la possibilità di un ricorso davanti ai giudici nazionali per rimuovere le conseguenze della violazione dei diritti umani, la vittima non può adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di Strasburgo, se non previo esaurimento delle vie di ricorso interno (art.35 della stessa Convenzione).

.....

---

*le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. omissis>>.*

<sup>4</sup> In virtù dell'articolo 46, paragrafo 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa controlla l'esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Peraltro, l'articolo 52 della stessa Convenzione dispone: «Ogni Alta Parte contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.».

In caso di persistente rifiuto di esecuzione può applicarsi la misura dell'espulsione prevista dallo Statuto del Consiglio d'Europa, Londra, 5.V.1949, dall'articolo 8 : <<Ogni membro del Consiglio d'Europa che infrange gravemente le disposizioni dell'articolo 3 può essere sospeso dal suo diritto di rappresentanza ed invitato dal Comitato dei Ministri a ritirarsi alle condizioni previste dall'articolo 7. Se non ha tenuto conto di questo invito, il Comitato può decidere che il membro di cui si tratta ha cessato di appartenere al Consiglio a decorrere da una data che il Comitato fissa lui stesso.>>.

Statuto del Consiglio d'Europa, Londra, 5.V.1949, Articolo 3 : <<Ogni membro del Consiglio d'Europa riconosce il principio della preminenza del diritto ed il principio in virtù del quale ogni persona sottoposta alla sua giurisdizione deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali . Egli si impegna a collaborare sinceramente ed attivamente al perseguimento dello scopo definito al capitolo primo>>.

<sup>5</sup> Confronta per la rilevanza costituzionale l'articolo 10 della Costituzione italiana.

I diritti umani sono, quindi, delle norme costituzionali internazionali e la loro compatibilità con quelle (anche di livello costituzionale) di diritto interno è dettata dal principio della clausola di miglior favore per la persona, nel senso che soltanto se la norma di diritto interno assicura una più ampia protezione essa può prevalere sulla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo<sup>6</sup>; in caso di dubbio, l’ultima parola, *ratione temporis*, spetta alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha il potere di dichiarare che i giudici nazionali, anche quelli della Corte Costituzionale e della Corte Suprema di Cassazione, nell’applicare la norma nazionale hanno violato la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, oppure ne hanno dato un’erronea interpretazione. L’accertamento di questa violazione comporta la condanna dello Stato ad un’equa riparazione a favore della vittima, non potendo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riformare la sentenza definitiva di diritto interno.

Il sistema giuridico del Consiglio d’Europa affida, quindi, agli Stati ed ai loro giudici interni il primario compito di proteggere i diritti umani, siccome consacrati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 4 novembre 1950 e siccome interpretati anche evolutivamente dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, di Strasburgo.

I giudici nazionali, anche e soprattutto quelli della Corte Costituzionale e della Corte Suprema di Cassazione, sono i primi destinatari della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, sono per primi chiamati ad applicarla nei confronti delle persone soggette alla loro giurisdizione, in virtù dell’articolo 1 (che dispone: « *Le Alte Parti contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i Diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione* »), in una parola, i giudici nazionali sono e devono sentirsi una “*sezione distaccata*” della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, di Strasburgo, anche perché l’intervento di quest’ultima a tutela di una platea di ottocento milioni di persone che vivono e soffrono in Europa sarebbe materialmente e logicamente impossibile. Infatti, il meccanismo di denuncia davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riveste un carattere eccezionale e sussidiario in rapporto ai sistemi nazionali di salvaguardia dei Diritti Umani.

Se la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo forma parte integrante dell’ordinamento giuridico nazionale, in maniera addirittura preminente sullo stesso e se esiste il predetto principio di sussidiarietà, appare arrogante, ai limiti dell’oltraggio alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (“*contempt of Court*”), quanto statuito recentemente dalla Corte di Cassazione italiana in tema di prima applicazione della cosiddetta legge Pinto (legge italiana n. 89 del marzo 2001), sull’equa riparazione dovuta per la violazione del termine ragionevole di durata dei processi, sancito dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

.....

---

<sup>6</sup> Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Articolo 53. Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti :<<Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell’Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.>>

Infatti, in queste sentenze la Cassazione italiana ha escluso la diretta vincolatività della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>7</sup>, giungendo ad affermare che quest'ultima non ha la stessa vincolatività delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee di Lussemburgo, ignorando in tal modo che in aggiunta all'adesione all'Unione Europea, lo Stato italiano è membro di un'altra istituzione: il Consiglio d'Europa.

Al fine di far conoscere ai giudici italiani tutto quello che avrebbero dovuto conoscere sul sistema giuridico sopranazionale istituito dal Consiglio d'Europa e perché tali giudici italiani non restino nell'ignoranza del principio di sussidiarietà che vige in Europa e che deve valere anche in Italia, e per l'Italia, proponiamo alcuni "documenti giuridici" del Consiglio d'Europa e della sua Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ben più autorevoli delle nostre considerazioni, che però riteniamo le confermino integralmente.

**Maurizio de Stefano** (*avvocato in Roma*)

.....

## DOCUMENTI GIURIDICI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

### ASSEMBLEA PARLAMENTARE

.....

---

<sup>7</sup> **Cassazione Italiana (sentenza 02 agosto 2002 n.11573/2002)** OMISSIS <<...*Questi rilievi, unitamente all'assenza di disposizioni che conferiscano carattere cogente alle decisioni della Corte europea (dei Diritti dell'Uomo) (diversamente da quanto stabilito dal Trattato istitutivo della CEE per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee), portano a ritenere che il giudice italiano, chiamato ad attribuire un'equa riparazione, non sia vincolato alle pronunce di detta Corte europea (dei Diritti dell'Uomo), anche se debba tenerne conto quali autorevoli orientamenti giurisprudenziali e linee direttive per la definizione della ragionevole durata del processo, come recepita in base al predetto richiamo della Convenzione (dei Diritti dell'Uomo) da parte della legge n. 89 del 2001, e sia poi tenuto a riscontrare esclusivamente sulla scorta dell'ordinamento interno il verificarsi dell'evento dannoso, quale concorrente requisito della nascita del diritto esercitato in giudizio.>>*

**Cassazione Italiana (sentenza 08 agosto 2002 n.11987/2002)** OMISSIS <<...*6. Non fondata, poi, la successiva seconda censura, di asserita violazione di "giudicato" della Corte di Strasburgo. E ciò per l'erroneità, in radice, della premessa, da cui quella critica muove, del carattere direttamente vincolante per il giudice interno" della decisione della predetta Corte Europea. Ancorché debba conoscersi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, quanto ai criteri da essa elaborati per la valutazione della ragionevole durata del processo, valore di precedente, di cui non si può non tener conto, ai fini della interpretazione del contenuto dell'art. 2 1.89/01 - nella misura in cui questo richiama l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, cui quella giurisprudenza propriamente si riferisce - ciò però che deve escludersi è, infatti, l'asserito vincolo diretto che dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo deriverebbe per il Giudice italiano. Diversamente dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo - che al pari dei regolamenti del Consiglio CE, hanno (per i profili dell'interpretazione della normativa comunitaria) diretta efficacia nell'ordinamento interno ai sensi dell'art. 189 del Trattato CEE (cfr. Corte Cost. n. 113/85 in relazione a n. 170/84) e, se pronunciate in sede di rinvio pregiudiziale, vincolano espressamente il giudice rimettente - per le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non sussistono, nel quadro delle fonti, analoghi meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice interno.>>*

**Risoluzione 1226 (2000) Esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell' Uomo. Testo adottato dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 Settembre 2000 (30ma Sessione).**

(Estratto sulla base dei dati OFFICE del Consiglio d'Europa - settembre 2000)

(traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

1. L'Assemblea ritiene che la Convenzione europea dei Diritti dell' Uomo (di seguito «la Convenzione») costituisce un meccanismo unico di protezione dei Diritti dell'Uomo, che contribuisce in maniera importante al mantenimento della sicurezza democratica ed al rispetto del primato del diritto nell'insieme del continente europeo. E' essenziale, per mantenere la qualità di questa protezione, che gli Stati onorino pienamente l'impegno formale che essi hanno preso di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei Diritti dell' Uomo (di seguito «la Corte») nelle controversie in cui essi sono parti.

2. Il sistema della Convenzione si fonda segnatamente su due principi: la sussidiarietà e la solidarietà. Secondo il principio di sussidiarietà, la responsabilità di garantire i Diritti e le libertà enunciate nella Convenzione incombe innanzi tutto alle autorità nazionali. La Corte è chiamata a statuire unicamente nel caso in cui queste non adempiano ai loro obblighi.

3. Secondo il principio di solidarietà, la giurisprudenza della Corte fa parte integrante della Convenzione, di modo che il carattere giuridicamente vincolante della Convenzione è impartito *erga omnes*. Ne consegue che gli Stati contraenti devono non solamente eseguire le sentenze pronunciate dalla Corte nelle controversie in cui essi sono parti, ma parimenti tener conto della incidenza eventuale che possono avere sui loro propri sistemi e prassi giuridici le sentenze pronunciate in altre controversie.

4. In virtù dell'articolo 46, paragrafo 2, della Convenzione, il Comitato dei Ministri controlla l'esecuzione delle sentenze della Corte. Peraltro, l'articolo 52 della Convenzione dispone: «*Ogni Alta Parte Contraente, alla domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.*» Tuttavia, la Convenzione non prevede alcuna sanzione nei confronti degli Stati in caso di rifiuto persistente di esecuzione. Le misure da adottare in tali casi derivano così dallo Statuto del Consiglio d'Europa, in particolare il suo articolo 8.

OMISSIS

B. la Corte dovrebbe:

OMISSIS

i. vigilare perché le sue sentenze siano chiare e la sua giurisprudenza coerente;

ii. essere obbligata ad indicare alle autorità nazionali interessate, nelle sue sentenze, la maniera in cui esse dovrebbero dare esecuzione alle sentenze rese ed adottare le misure individuali o generali necessarie;

iii. indicare più spesso in una sentenza che una precedente decisione non è stata eseguita dallo Stato interessato, che non lo è stata nella sua integralità o ancora che non lo è stata nei termini fissati;

OMISSIS

12. Di conseguenza, l'Assemblea:

OMISSIS

i. invita le Alte Parti contraenti:

- a. ad adottare delle misure necessarie all' esecuzione delle sentenze della Corte al fine di evitare che siano commesse nuove violazioni;

OMISSIS

- f. ad adottare delle misure provvisorie nell' attesa dell' entrata in vigore di riforme definitive;

g. a predisporre le riforme legislative e, all' occorrenza, costituzionali necessarie per mettere il diritto interno in piena conformità con la Convenzione europea dei Diritti dell' Uomo e la giurisprudenza della Corte ;

OMISSIS

**Raccomandazione 1546 (2002)**

**Testo adottato dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa del 22 gennaio 2002 (3a sessione).**

**Esecuzione delle decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo**

( traduzione non ufficiale a cura dell' avv. Maurizio de Stefano)

1. L'Assemblea si riferisce alla sua [Résolution 1268](#) (2002) sull' esecuzione delle decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.
2. Essa richiama parimenti la sua [Résolution 1226](#) (2000) e la sua [Recommandation 1477](#) (2000) sull' esecuzione delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, nelle quali essa chiedeva al Comitato dei Ministri di adottare un certo numero di misure destinate ad agevolare l' esecuzione delle sentenze della Corte.
3. Essa deplora che un anno dopo il Comitato dei Ministri non abbia mai fornito risposta alla predetta raccomandazione.
4. Di conseguenza, l'Assemblea reitera le sue raccomandazioni al Comitato dei Ministri:
  - i. di apportare delle modifiche alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo affinché il Comitato dei Ministri possa chiedere alla Corte una interpretazione per chiarire le sue sentenze quando questo è necessario e per introdurre un sistema di costrizioni (ammenda giornaliera in caso di ritardo nell' esecuzione di una obbligazione legale) per gli Stati che persistono a non eseguire una sentenza della Corte;
  - ii. d' intervenire presso i governi delle Alte Parti contraenti perché queste facciano dapprima uso del loro diritto d' intervento nei casi portati davanti alla Corte;
  - iii. di dare prova di una maggiore fermezza nell' esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell' articolo 46 della Convenzione;
  - iv. di assicurarsi che le misure adottate da questi Stati impediranno effettivamente che le stesse violazioni si ripetano nel futuro.
5. L'Assemblea accoglie con favore il rapporto del Gruppo di valutazione del Comitato dei Ministri sulla Corte europea dei Diritti dell'Uomo.
6. Essa raccomanda parimenti di elaborare una gamma più ampia di risposte quando gli Stati membri non rispettano le norme del Consiglio d'Europa in materia dei diritti dell' uomo, mantenendo lo spirito delle proposte esistenti.

7. In questo contesto, l'Assemblea parlamentare sostiene con fermezza la decisione del Comitato dei Ministri d'invitare immediatamente le autorità degli Stati membri ad adottare le misure che esse ritengono appropriate per assicurare la buona esecuzione delle sentenze, nel caso in cui il Comitato dei Ministri ha ritenuto che gli Stati convenuti non hanno rispettato la loro obbligazione fondamentale – in virtù della Convenzione – di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, come lo ha fatto nel caso *Loizidou* (vedere la *Résolution intérimaire Res DH(2001)80*).

.....

## GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Caso **KUDŁA contro POLONIA**  
Sentenza del 26 ottobre 2000 sul ricorso n°30210/96)

( traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

OMISSIS

152 §. Al contrario, la posizione dell'articolo 13 nel sistema di protezione dei Diritti dell'Uomo istituito dalla Convenzione milita in favore di una limitazione massima delle restrizioni implicite a questa clausola.

In virtù dell'articolo 1 (che dispone : « *Le Alte Parti contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i Diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione* »), le autorità nazionali sono responsabili in primo luogo della attuazione e della sanzione dei Diritti e delle libertà garantiti. Il meccanismo di denuncia davanti alla Corte riveste dunque un carattere sussidiario in rapporto ai sistemi nazionali di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo. Questa sussidiarietà è espressa negli articoli 13 e 35 § 1 della Convenzione.

La finalità dell'articolo 35 § 1, che enuncia la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne, è di fornire agli Stati contraenti l'opportunità di prevenire o di rimuovere le violazioni loro addebitate prima di adire la Corte (vedere, recentemente, la sentenza (del 28.07.1999 n.d.t.) *Selmouni c. Francia* [GC], n° 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La regola dell'articolo 35 § 1 si fonda sull'ipotesi, incorporata nell'articolo 13 (con cui essa presenta strette affinità), che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo quanto alla pretesa violazione (*ibidem*).

Così, nell'enunciare in maniera esplicita l'obbligo per gli Stati di proteggere i Diritti dell'Uomo in primo luogo nell'ambito del loro proprio ordinamento giuridico, l'articolo 13 stabilisce a beneficio di coloro che sono soggetti alla giurisdizione una garanzia supplementare di godimento effettivo dei Diritti in questione. Come si ricava dai lavori preparatori (*Recueil des Travaux préparatoires de la Convention européenne des Diritti de l'Homme*, vol. II, pp. 485 et 490, e vol. III, p. 651), l'oggetto dell'articolo 13 è di fornire un mezzo attraverso il quale coloro che sono soggetti alla giurisdizione possano ottenere, a livello nazionale, la riparazione delle violazioni dei loro diritti garantiti dalla Convenzione, prima di mettere in atto il meccanismo internazionale di denuncia davanti alla Corte. Visto sotto questo angolo, il diritto di ciascuno di vedere che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole non è pienamente effettivo se non esiste alcuna possibilità di adire dapprima una autorità nazionale fondando le doglianze sulla Convenzione, e le esigenze dell'articolo 13 devono essere guardate come rafforzative di quelle dell'articolo 6 § 1 piuttosto che come assorbite dall'obbligo generale, imposto da questo, di non esporre coloro che sono soggetti alla giurisdizione a delle procedure giudiziarie anormalmente lunghe.

OMISSIS

\*\*\*\*\*

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Caso **LUCA' contro ITALIA**  
Sentenza del 27 febbraio 2001 sul ricorso n°33354/1996

( traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

OMISSIS

26 §. Con la sentenza n° 254 del 1992, la Corte costituzionale dichiarò il secondo comma dell'articolo 513 incostituzionale nella misura in cui, come escludeva la possibilità di utilizzare nel giudizio di merito le dichiarazioni ivi previste in caso di silenzio dell'imputato in un procedimento connesso, determinava una disparità di trattamento ingiustificato in rapporto alle dichiarazioni previste

nel primo comma. In tale modo, la Corte costituzionale permetteva al giudice del merito l'utilizzazione delle dichiarazioni fatte da un imputato in un procedimento connesso, indipendentemente dalla questione di sapere se la persona contro la quale esse erano utilizzate aveva avuto la possibilità di interrogare o di farne interrogare l'autore ad una qualsiasi stadio del procedimento. **D'altronde, la Corte costituzionale non fece alcun riferimento alle garanzie d'equità del processo enunciate nell'articolo 6 della Convenzione né ai criteri scaturenti dalla giurisprudenza della Corte.**

OMISSIS

38 §. La Corte ricorda che la ammissibilità delle prove è materia primariamente rimessa alle regole del diritto interno e che in via di principio compete alle giurisdizioni nazionali di valutare gli elementi raccolti da esse. Il ruolo attribuito alla Corte europea dalla Convenzione non consiste nel pronunciarsi sul quesito se le deposizioni dei testimoni sono state a buon diritto ammesse come prove, ma nel ricercare se la procedura considerata nel suo insieme, ivi compreso il modo di presentazione dei mezzi di prova, ha rivestito un carattere equo (vedere, tra le altre, le sentenze Doorson contro Paesi-Bassi del 26 marzo 1996, *Raccolta* 1996-II, p. 470, § 67, e Van Mechelen ed altri, sopra citata, p. 711, § 50).

OMISSIS

41 §. In questo contesto, la circostanza che siffatte deposizioni provengano da un coimputato, come nel caso di specie, e non da un testimone non è pertinente. A tal riguardo, la Corte sottolinea che il termine << testimone >> ha, nel sistema della Convenzione, un senso << autonomo >> (sentenza Vidal contro Belgio del 22 aprile 1992, serie A n° 235-B, § 33). Così che, dal momento in cui una deposizione, quale che sia fatta da un testimone *stricto sensu* o da un coimputato, è suscettibile di fondare, in maniera sostanziale, la condanna dell'imputato, essa costituisce una testimonianza a carico e le garanzie previste dall'articolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione a lui sono applicabili (confronta, *mutatis mutandis*, la sentenza Ferrantelli e Santangelo contro Italia del 7 agosto 1996, *Raccolta* 1996-III, §§ 51 e 52).

42 §. Alla luce di quanto precede, **non appaiono dunque pertinenti le argomentazioni invocate dalla Corte di cassazione italiana nella sua sentenza del 19 ottobre 1995** per rigettare il gravame che era fondato sull'articolo 6 § 3 d) della Convenzione, argomentazioni riprese in parte dal Governo convenuto. In particolare, il fatto che il diritto nazionale in vigore all'epoca (paragrafo 26 qui-sopra) prevedesse che, a fronte del rifiuto del coimputato di testimoniare, le dichiarazioni formulate prima del dibattimento potevano essere utilizzate dal giudice, non sarebbe sufficiente a privare l'imputato del diritto, che l'articolo 6 § 3 d) a lui riconosce, di esaminare o di fare esaminare nella forma del contraddittorio ogni elemento di prova sostanziale a suo carico.

\*\*\*\*\*

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Caso **Z. ED ALTRI contro REGNO-UNITO**  
Sentenza del 10 maggio 2001 sul ricorso n° 29392/95

( traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

OMISSIS

103 §. **La Corte sottolinea che conformemente all'oggetto ed allo scopo sottostanti alla Convenzione, siccome ne derivano dall'articolo 1 della stessa, ogni Stato contraente deve assicurare nel suo ordinamento giuridico interno il godimento dei Diritti e libertà garantiti. E' fondamentale per il meccanismo di protezione stabilito dalla Convenzione che i sistemi nazionali essi stessi permettano di riparare le violazioni commesse, la Corte esercitando il suo controllo nel rispetto del principio di sussidiarietà. A tal riguardo, l'articolo 13, che impone un ricorso effettivo per denunciare le infrazioni alla Convenzione, gioca un ruolo cruciale.** Nella fattispecie, i ricorrenti lamentano essenzialmente di non avere beneficiato di un ricorso davanti ai tribunali per criticare il fatto che non fu loro garantito il grado di protezione contro gli abusi ai quali essi avevano diritto in virtù dell'articolo 3 della Convenzione. Le giurisdizioni interne hanno considerato che « il primo degli imperativi d'interesse generale che il diritto deve prevedere » è che « i danni arrecati devono essere riparati » (paragrafo 46 *supra*). Per quanto riguarda i danni rilevanti

nel campo della Convenzione, questo principio è consacrato dall'articolo 13 (vedere, segnatamente, *Kudła c. Polonia* [GC], sentenza del 26 ottobre 2000, ricorso n° 30210/96, § 52, CEDH 2000-XI). E' nell'ambito di questa disposizione che conviene esaminare e, all'occorrenza, di accogliere la predetta doglianza dei ricorrenti.

104 §. Pertanto, la Corte ritiene che non vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione.  
OMISSIS

108 §. Come la Corte lo ha affermato in più occasioni, l'articolo 13 della Convenzione garantisce l'esistenza nel diritto interno di un ricorso che permetta di avvalersi dei Diritti e delle libertà della Convenzione, tali che possano ivi trovarsi consacrati. Questa disposizione esige dunque un ricorso interno che permetta di conoscere del contenuto di una « doglianza difendibile » fondata sulla Convenzione e di offrire la riparazione appropriata, anche se gli Stati contraenti godono di un certo margine di valutazione quanto alla maniera di conformarsi agli obblighi che loro impone questa disposizione. La portata dell'obbligo scaturito dall'articolo 13 varia parimenti in funzione della natura della doglianza che il ricorrente fonda sulla Convenzione. Tuttavia, il ricorso richiesto dall'articolo 13 deve essere « effettivo » in pratica come in diritto (vedere, tra le altre la sentenza *Aydın c. Turchia* del 25 settembre 1997, *Recueil* 1997-VI, pp. 1985-1986, § 103).

OMISSIS

\*\*\*\*\*

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Caso **OUAJIL contro ITALIA**  
Decisione del 31 maggio 2001 sulla ricevibilità del Ricorso n° 38764/1997

(traduzione non ufficiale a cura della dott. Fabiola **Zolotti** )

OMISSIS

### **C) La giurisprudenza della Corte di cassazione penale sull'(in)applicabilità nel diritto italiano di alcune parti dell'articolo 5 della Convenzione**

Con la sentenza n. 15 dell'8 maggio 1989 (caso *Polo Castro*), la Corte di cassazione, a sezioni unite, enunciava il principio dell'applicabilità diretta della Convenzione nel diritto italiano. La Corte di cassazione, chiamata ad applicare nel caso di specie l'articolo 5 § 4 della Convenzione, traeva questo principio da quello dell'adattamento del diritto italiano al diritto internazionale convenzionale. Tuttavia essa subordinava l'applicazione diretta della Convenzione alla condizione che la disposizione concretamente invocata corrispondesse ad un atto normativo interno completo, cioè idoneo a creare obbligazioni e diritti. Questo approccio escludeva, quindi, secondo la Corte di cassazione, l'applicabilità diretta delle disposizioni troppo generali.

Con la sentenza n. 10693 del 27 luglio 1989 (caso *Verdiglione*), la seconda sezione della Corte di cassazione affermava tuttavia che le violazioni della Convenzione non potevano essere alla base di un ricorso in cassazione in quanto le sue disposizioni non erano applicabili ai rapporti giuridici interni.

Con la sentenza n. 2823 del 20 maggio 1991 (caso *Cruciani*), la stessa sezione sosteneva, con riferimento all'articolo 5 § 5 della Convenzione, che questa disposizione si limitava a prevedere in modo generico un diritto al risarcimento, di modo che ne conseguiva unicamente un obbligo per gli Stati di darvi applicazione mediante propri strumenti interni e non la diretta applicabilità della disposizione in questione.

In una sentenza del 1° agosto 1991 n. 2404 (caso *Azzurrini*), la sesta sezione escludeva del resto una violazione dell'articolo 5 § 4 della Convenzione in un caso concernente il carattere non perentorio del termine imposto alle autorità giudiziarie per la trasmissione del fascicolo al tribunale in caso di ricorsi contro una misura di detenzione .

Con la sentenza n. 2549 del 28 maggio 1996 (caso *Persico*), la prima sezione della Corte di cassazione riteneva questa volta che l'articolo 5 § 3 della Convenzione non fosse applicabile nel diritto italiano e che la situazione denunciata dal ricorrente potesse essere considerata soltanto alla luce delle disposizioni di diritto interno, cioè dell'articolo 303 e seguenti del CPP. Rigettava quindi il

ricorso, il quale denunciava il carattere irragionevole della durata della custodia cautelare sulla base delle esigenze dell'articolo 5 § 3 della Convenzione e invitava la Corte di cassazione a valutare la situazione al di là delle regole formali previste dal codice italiano.

Allo stesso modo, la sentenza n. 2550 del 31 maggio 1997 (caso *Esposito*) resa dalla stessa sezione sottolineava la *natura programmatica* dell'articolo 5 § 3 della Convenzione.

Con la sentenza n. 1439 del 21 maggio 1998 (caso *Scattolin*), la quarta sezione della Corte di cassazione considerava l'articolo 5 § 3 della Convenzione inapplicabile alla fase del dibattimento ed affermava di nuovo la natura programmatica di questa disposizione.

Con la sentenza n. 5611 del 2 dicembre 1999 (caso *Piscopo*), la prima sezione della Corte di cassazione si pronunciava sulla questione relativa a quale doveva essere la scelta della procedura di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in vista del riesame di una misura detentiva, nel caso di una persona già detenuta all'estero ed optava per la soluzione a suo avviso più conforme all'articolo 5 della Convenzione.

Con la sentenza n. 2748 del 4 agosto 2000 (caso *Aguneche B.O.*), la quarta sezione della Corte di cassazione considerava la procedura di notifica dell'ordinanza di incarcerazione ad un imputato straniero conforme all'articolo 5 della Convenzione.

## **DOGLIANZE**

OMISSIS

Tenuto conto dei termini generali nei quali è formulata l'eccezione di non esperimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo, essa, secondo la Corte, deve essere interpretata estendendola parimenti a questa seconda parte della richiesta. Il ricorrente non ha preso posizione a tale riguardo .

La Corte ricorda che «è innanzitutto alle autorità nazionali, e in particolare ai tribunali, che spetta di interpretare ed applicare il diritto interno. Tuttavia, dato che riguardo all'articolo 5 § 1, l'inosservanza del diritto interno comporta violazione della Convenzione, ne consegue che la Corte può e deve verificare se questa legislazione è stata rispettata» (sentenza Scott c. Spagna del 18 dicembre 1996, *Recueil* 1996,VI, p. 2396, § 57). La Corte nota tuttavia che in materia di libertà personale il diritto italiano attribuisce alla Corte di cassazione il controllo supremo della legalità delle misure di privazione della libertà (articoli 111 della Costituzione e 311 CPP). Il principio di sussidiarietà richiederebbe quindi che una questione di legalità relativa ad una misura detentiva sia sottoposta in ultima istanza alla Corte di cassazione prima che la stessa Corte europea ne sia adita.

Nella misura in cui questa doglianza del ricorrente verte essenzialmente sulla legalità della messa in detenzione dal punto di vista del diritto italiano, tale questione avrebbe potuto essere sollevata in quanto tale davanti alla Corte di cassazione. Pertanto, il ricorrente non poteva considerarsi come esonerato dall'obbligo di ricorrere in cassazione relativamente alla legalità della sua detenzione in quanto tale, dopo l'esito negativo del suo primo ricorso al tribunale di Milano contro il proprio arresto.

E' quindi il caso di accogliere l'eccezione di non esaurimento delle vie di ricorso interno quanto alla doglianza tratta dall'illegalità dell'arresto del ricorrente. Questa seconda parte del ricorso deve quindi essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 § 1 e 4 della Convenzione.

OMISSIS

\*\*\*\*\*

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Caso **N.F. contro ITALIA**  
Sentenza del 2 agosto 2001 sul ricorso n° 37119/97

## **OPINIONE IN PARTE DISSIDENTE DEL GIUDICE BONELLO**

OMISSIS

21 §. In fatto, le diverse istanze nazionali che sono state chiamate a giudicare il ricorrente non hanno avuto assolutamente alcuna reticenza a trovare nella direttiva e nelle norme che l'hanno preceduta una base legale sufficientemente chiara e prevedibile per stabilire se l'interessato aveva o

meno mancato ai doveri della sua funzione giudiziaria. Secondo la giurisprudenza della Corte, le istanze nazionali di giudizio sono gli interpreti naturali del diritto interno. Applicando il principio di sussidiarietà ed il suo margine di valutazione, la Corte ha sempre ritenuto che ella non dovesse rivedere l'interpretazione del diritto interno da parte delle giurisdizioni nazionali salvo che negli eccezionali casi di flagrante errore giudiziario. E' molto preoccupante che la maggioranza abbia scelto di prescindere dall'interpretazione unanime del diritto italiano, da parte delle più alte autorità italiane competenti, in un caso dove i fatti ed il diritto si congiungono per dimostrare la ingenuità della tesi del ricorrente secondo cui egli non conosceva né poteva prevedere le conseguenze delle sue azioni.

OMISSIS

\*\*\*\*\*

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Caso **BRUSCO contro ITALIA**  
Decisione del 06 settembre 2001 sulla ricevibilità del ricorso n° 69789/2001

( traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

OMISSIS

La Corte deve innanzitutto stabilire se il ricorrente ha esaurito, conformemente all'articolo 35 § 1 della Convenzione, le vie di ricorso che gli erano aperte nel diritto italiano.

Essa ricorda che la regola dell'esaurimento tende ad offrire agli Stati contraenti l'occasione di prevenire o di riparare le pretese violazioni allegate contro essi prima che queste allegazioni siano sottoposte alla Corte (vedere, tra le tante, la sentenza Selmouni c. Francia [GC], n° 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Questa regola si fonda sull'ipotesi, oggetto dell'articolo 13 della Convenzione – e con il quale essa presenta strette affinità –, che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo quanto alla violazione allegata (ibidem). Di modo che, essa costituisce un aspetto importante del principio secondo il quale il meccanismo di salvaguardia instaurato dalla Convenzione riveste un carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di garanzia dei Diritti dell'Uomo (sentenze Akdivar ed altri c. Turchia del 16 settembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 65, e Aksoy c. Turchia del 18 dicembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2275, § 51).

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 35 della Convenzione prescrivono l'esaurimento solo nel caso di ricorsi, relativi alle violazioni incriminate, che siano nello stesso tempo, accessibili ed adeguati. Essi devono esistere con un grado sufficiente di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, senza di ciò manca la loro l'effettività e l'accessibilità richieste (vedere, segnatamente, le sentenze Akdivar ed altri precitate, p. 1210, § 66, e Dalia c. Francia del 19 febbraio 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). Inoltre, secondo i « principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti », certe circostanze particolari possono dispensare il ricorrente dell'obbligo dell'esaurimento delle vie di ricorso interne che gli si offrono (sentenza Selmouni predetta, § 75). Tuttavia, la Corte sottolinea che il semplice fatto di nutrire dei dubbi circa le prospettive di successo di un dato ricorso che non è di tutta evidenza votato all'insuccesso non costituisce una valida ragione per giustificare la mancata utilizzazione dei ricorsi interni (sentenze Akdivar, predetta, p. 1212, § 71, e Van Oosterwijck c. Belgio del 6 novembre 1980, serie A n° 40, p. 18, § 37; vedi anche Koltsidas, Fountis, Androustos ed altri c. Grecia, ricorsi no 24962/94, 25370/94 e 26303/95 (riuniti), decisione della Commissione del 1° luglio 1996, Decisioni e Rapporti (DR) 86-B, pp. 83, 93).

Nel caso di specie, la Corte osserva preliminarmente che il ricorrente può avvalersi della norma transitoria contenuta nell'articolo 6 della legge Pinto. Il ricorso alla corte d'appello dunque è a lui accessibile.

Essa rileva inoltre che la legge Pinto mira, tra l'altro, a rendere effettivo a livello interno il principio della « durata ragionevole », inserito nella Costituzione italiana dopo la riforma dell'articolo 111. Peraltro, come la Corte lo ha ricordato nella sua sentenza Kudła c. Polonia (sentenza del 26 ottobre 2000, § 152), il diritto di ciascuno di vedere la sua causa trattata entro un termine ragionevole non può essere che meno effettivo se non esiste alcuna possibilità di adire prima una autorità nazionale circa le doglianze scaturenti dalla Convenzione. Bisogna ricordare, inoltre, che nella sentenza in questione la Corte aveva concluso per la violazione dell'articolo 13 della Convenzione

stante l'assenza, nel diritto polacco, di un ricorso che permettesse al ricorrente d'ottenere la sanzione del suo diritto a vedere la sua causa « trattata entro un termine ragionevole » (sentenza Kudła predetta, §§ 132-160).

Per quanto riguarda l'efficacia di questo rimedio, conviene notare che ai sensi della legge in questione, ogni persona che sia parte di una procedura giudiziaria ricadente sotto l'ambito dell'articolo 6 § 1 della Convenzione può introdurre un ricorso tendente a far constatare la violazione del principio del « termine ragionevole », ed ottenere, se del caso, una equa soddisfazione che copra i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti. Inoltre, come si evince dal paragrafo 2 dell'articolo 2 della legge, il giudice nazionale è chiamato nella valutazione del carattere ragionevole della durata di una procedura, ad applicare i principi emanati dalla giurisprudenza della Corte, segnatamente la complessità della causa, il comportamento del ricorrente e quello delle autorità competenti (vedi, tra molte altre, le sentenze *Pélistier et Sassi c. Francia* [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, e *Philis c. Grecia* (n° 2) del 27 giugno 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35). In queste circostanze, la Corte considera che nulla permette di pensare che il ricorso introdotto dalla legge Pinto non offrirebbe al ricorrente la possibilità di fare riparare la sua doglianza, o che non avrebbe alcuna prospettiva ragionevole di successo.

E' vero che il presente ricorso è stato introdotto prima dell'entrata in vigore della legge Pinto, e che per conseguenza al momento in cui il ricorrente ha per la prima volta formulato la sua doglianza a Strasburgo, lo stesso ricorrente non disponeva, nel diritto italiano, di alcun ricorso efficace per contestare la durata della procedura litigiosa.

A tal riguardo, la Corte ricorda che l'esaurimento delle vie di ricorso interne si valuta normalmente alla data d'introduzione del ricorso davanti ad essa. Tuttavia, questa regola non è senza eccezioni, che possono essere giustificate dalle circostanze particolari di ogni caso di specie (vedi la sentenza *Baumann c. Francia* (terza sezione) del 22 maggio 2001, ricorso n° 33592/96, § 47, non pubblicata).

La Corte considera che nel presente caso, numerosi elementi giustificano una eccezione al principio generale secondo cui la condizione dell'esaurimento deve essere apprezzata al momento dell'introduzione del ricorso.

Essa osserva segnatamente che la frequenza crescente delle sue constatazioni di non-rispetto, da parte dello Stato italiano, dell'esigenza del « termine ragionevole » l'aveva indotta a concludere che l'accumulo di queste mancanze costituiva una pratica incompatibile con la Convenzione ed a richiamare l'attenzione del Governo sul « pericolo importante » che la « lentezza eccessiva della giustizia » rappresenta per lo stato di diritto (vedi le sentenze *Bottazzi c. Italia* [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, e *Di Mauro c. Italie* [GC], n° 34256/96, § 23, CEDH 1999-V). Peraltro, l'assenza di un ricorso efficace per denunciare la durata eccessiva delle procedure aveva obbligato i soggetti alla giurisdizione a sottoporre sistematicamente alla Corte di Strasburgo dei ricorsi che avrebbero potuto essere istruiti anzitutto ed in maniera più appropriata nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano. Questa situazione rischiava, a lungo termine, di affliggere il funzionamento, sia sul piano nazionale che sul piano internazionale, del sistema di protezione dei diritti dell'Uomo costruito dalla Convenzione (vedi, *mutatis mutandis*, la sentenza Kudła predetta, § 155).

Ora, la via di ricorso introdotta dalla legge Pinto si iscrive nella logica di permettere agli organi dello Stato convenuto di riparare le mancanze all'esigenza del « termine ragionevole » e di ridurre, per conseguenza, il numero dei ricorsi che la Corte sarà chiamata a trattare. Ciò non vale soltanto per i ricorsi presentati dopo la data d'entrata in vigore della legge, ma anche per i ricorsi che, alla data in questione, erano già iscritti nel ruolo della Corte.

A tal riguardo, una importanza particolare deve essere data al fatto che la norma transitoria contenuta nell'articolo 6 della legge Pinto si riferisce esplicitamente ai ricorsi già presentati a Strasburgo e mira dunque a far ricadere nel campo di competenza delle giurisdizioni nazionali ogni ricorso pendente davanti alla Corte e non ancora dichiarato ricevibile. Questa disposizione transitoria offre ai soggetti alla giurisdizione italiana una reale possibilità di ottenere una riparazione della loro doglianza a livello interno, possibilità di cui è doveroso, in principio, far uso.

Alla luce di quanto precede, la Corte reputa che il ricorrente era tenuto, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, ad adire la corte d'appello con una domanda ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge

Pinto. Non si potrebbe ravvisare, peraltro, alcuna circostanza eccezionale atta a dispensarlo dall'obbligo di esaurimento delle vie di ricorso interne.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato per non esaurimento delle vie di ricorso interne, in applicazione dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

OMISSIS

\*\*\*\*\*

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Caso **FRETTE contro FRANCIA**  
Sentenza del 26 febbraio 2002 sul ricorso n° 36515/97

( traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

OPINIONE PARZIALMENTE CONCORDANTE DEL GIUDICE COSTA, CUI ADERISCONO I GIUDICI JUNGWIERT E TRAJA

OMISSIS

Vi sono dunque degli elementi nei due sensi, e la soluzione dipende dal chiarimento, secondo che si metta l'accento sulla sussidiarietà del ruolo della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, o sull'importanza del « controllo europeo » che le incombe.

Ma in fine tutto si mantiene, perché come fare prevalere il controllo europeo sulla sussidiarietà quando il diritto rivendicato dal ricorrente – pur se comprensibile come rivendicazione sia sul piano affettivo ed umano – non è né diritto ai sensi del diritto nazionale né una libertà garantita dalla Convenzione ?

OMISSIS

\*\*\*\*\*

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Caso **KARATAS ET SARI contro FRANCIA**  
Sentenza del 16 maggio 2002 sul ricorso n° 38396/97

( traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

OMISSIS

31 §. Il Governo solleva a titolo principale, la mancanza dell'esaurimento delle vie di ricorso interne. La regola dell'articolo 35 § 1 della Convenzione è in effetti fondata sul principio di sussidiarietà, il quale implica l'esercizio delle vie di diritto aperte nell'ordinamento giuridico interno che siano al tempo stesso relative alle pretese violazioni, accessibili ed adeguate (sentenza Deweer c. Belgio del 27 febbraio 1980 e sentenza Van Oosterwijck c. Belgio del 6 novembre 1980). Peraltro, egli si fonda sulla giurisprudenza degli organi della Convenzione relativi alla valutazione del carattere equo di una procedura che presuppone una valutazione globale di quest'ultima e richiede che essa sia terminata (vedere segnatamente, sentenza Goddi c. Italia del 9 aprile 1984, o Commissione DH del 15 luglio 1986, D.R. 48, p. 21).

OMISSIS

\*\*\*\*\*

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Caso **CHRISTINE GOODWIN contro REGNO-UNITO**  
Sentenza dell' 11 luglio 2002 sul ricorso n°28957/95

( traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

OMISSIS

85 §. La Corte constata che nel caso Rees, nel 1986, ella aveva rilevato che esisteva una scarsa comunanza di vedute tra gli Stati, autorizzando alcuni il mutamento di sesso ed altri no, e che, nell'insieme, il diritto sembrava attraversare una fase di transizione (sentenza Rees precitata, § 37). Nel caso Sheffield e Horsham da ella deciso successivamente, ha posto l'accento sull'assenza di un modo di procedere europeo comune quanto alla maniera di trattare le ripercussioni che il riconoscimento giuridico dei mutamenti di sesso poteva avere negli altri settori del diritto quali il matrimonio, la filiazione, o la protezione della vita privata o dei dati personali. Se il caso sembra restare immutato, l'assenza di un simile modo di procedere europeo comune tra i 43 Stati contraenti non sorprende molto, avuto riguardo alla diversità dei sistemi e tradizioni giuridici. Conformemente al principio di sussidiarietà, compete in effetti innanzitutto agli Stati contraenti di decidere le misure necessarie per assicurare il riconoscimento dei Diritti garantiti dalla Convenzione ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione e, per risolvere nei loro ordinamenti giuridici interni i problemi concreti posti dal riconoscimento giuridico della condizione sessuale dei transessuali operati, gli Stati contraenti devono godere di un ampio margine di valutazione. Anche la Corte attribuisce meno importanza all'assenza di elementi indicanti un consenso europeo relativamente al modo di risolvere i problemi giuridici e pratici rispetto all'esistenza di elementi chiari ed incontestati che mostrano una tendenza internazionale continua non soltanto verso una accresciuta accettazione sociale dei transessuali ma anche verso il riconoscimento giuridico della nuova identità sessuale dei transessuali operati.

OMISSIS

(conforme Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Caso **L. contro REGNO-UNITO** Sentenza dell'11 luglio 2002 sul ricorso n°25680/94, § 65)

\*\*\*\*\*

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Caso **STRATÉGIES ET COMMUNICATIONS ET DUMOULIN contro BELGIO**  
Sentenza del 15 luglio 2002 sul ricorso n°37370/97

(traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

OMISSIS

54 §. I principi generali relativi all'efficacia delle vie di ricorso interne sono state ampiamente sviluppate dalla giurisprudenza degli organi della Convenzione riguardo all'articolo 35 § 1 della Convenzione (vedere segnatamente *Selmouni c. Francia* [GC], n° 25803/94, §§ 74-76, CEDH 1999-V e *Brusco c. Italia* (decisione), n° 69789/01, 6 settembre 2001). A guisa dell'articolo 35 della Convenzione, l'articolo 13 riflette il principio di sussidiarietà sul quale si appoggia il sistema europeo di protezione dei Diritti dell'Uomo e deve, come la regola dell'articolo 35, applicarsi con una certa delicatezza. La Corte ritiene dunque che ella può tener conto dell'evoluzione della legislazione intervenuta dopo la data di presentazione del ricorso davanti la Corte per pronunciarsi sull'osservanza delle esigenze dell'articolo 13. Del resto, nella fattispecie, la giurisprudenza della Corte aveva contribuito a far credere al Governo che la procedura davanti a lei concerneva unicamente l'articolo 6 della Convenzione poiché solo a partire dal cambiamento di giurisprudenza operato con la sentenza del 26 ottobre 2000 resa nel caso *Kudła* predetto (n.d.t. *Kudła c. Polonia* [GC], sentenza del 26 ottobre 2000, ricorso n° 30210/96, § 52, CEDH 2000-XI) che la Corte ha giudicato necessario, allorchando era inoltre invocato l'articolo 13 della Convenzione, di pronunciarsi anche su questa doglianza.

55 §. All'occorrenza, ella non è tuttavia convinta che il ricorso invocato dal Governo fosse effettivo e disponibile tanto in teoria che nella pratica e rispondesse dunque alle esigenze dell'articolo 13 della Convenzione e ciò per le seguenti ragioni. Da una parte, risulta dalle osservazioni delle parti che l'articolo 136 del codice di procedura penale solleva alcune questioni di diritto interno belga che per il momento, secondo le informazioni fornite, non sono state ancora risolte. D'altra parte, il Governo stesso non ha citato alcun esempio della prassi interna attestante che la sezione istruttoria della corte d'appello avrebbe accolto un ricorso fondato sull'articolo 136, comma 2, di una persona non imputata.

OMISSIS

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*